REGGIMENTO DI MANOVRA INTERFORZE

Comando

ATTO AUTORIZZATIVO NR. 420 IN DATA 01/10/2024

OGGETTO: Autorizzazione di spesa da eseguirsi mediante affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. 36/2023, art. 50, comma 1, lett. b) per l'approvvigionamento materiale sanitario per le esigenze della sala medica del Reggimento di Manovra Interforze.

CAPITOLO 1273/7

ES. FIN. 2024

IL COMANDANTE

VISTA la richiesta formulata dalla Capo Ufficio Logistico;

RITENUTO che l'inderogabile necessità, rappresentata dal richiedente, di provvedere con urgenza alla spesa di cui sopra consenta di salvaguardare il regolare servizio e la funzionalità del Reggimento;

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante le "disposizioni sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato" ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – che riforma il Codice dei contratti pubblici, contenuto nel D. Lgs n. 50/2016 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I., Serie Generale n. 77 del 31-03-2023 - Suppl. Ordinario n. 12), in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici e nel rispetto degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e ripubblicato – con note – sul Supplemento Ordinario n. 14/L alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2023;

VISTO il Codice dell'Ordinamento Militare (D. Lgs 15 marzo 2010, n. 66) ed il relativo Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90);

VISTO l'art. 136, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, in quanto compatibile con le disposizioni di cui all'allegato II.20 del D. Lgs. 36/2023;

VISTI gli articoli 534 (comma 1, lett. a) e 540 del D. Lgs. 15.03.2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare);

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo, 1273/7 del bilancio 2024 è congrua per accogliere la spesa presunta per l'affidamento di cui al presente atto;

AVVALENDOSI delle facoltà concessagli dall'art. 449, Libro III – Titolo I – Capo II, del "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare";

VISTO l'art. 17, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art. 34, comma 2 –bis, della Legge 196/2009, ultimo capoverso, in materia di autorizzazione ad avviare le procedura di spesa i cui impegni saranno assunti con spesa delegata;

VISTA la direttiva BL/1/11041/B.1.1/G38 in data 04 aprile 2001 diramata da BILANDIFE che evidenzia il principio funzionale / finalistico delle spese;

VISTA la "Direttiva di funzionamento del nuovo modello di organizzazione amministrativa dell'area T/O interforze" diramata con lettera n. M_D SSMD REG2020 0067351 di prot. in data 06/05/2020, emanata dallo S.M.D. – Ufficio Generale di Amministrazione (UGAM) e, s.m.i.;

PRESO ATTO che, in base alle disposizioni legislative emanate nell'ambito della cd. spending review – ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del D.L. 52/2012 (convertito con modifiche in L. 94/2012 – G.U. n.156 del 06.07.2012) e dell'art. 1 del D.L. 95/2012 (convertito con modifiche in L. 135/2012 – G.U. n. 189 del 14.08.2012) – tutte le PA statali, centrali e periferiche, che provvedono all'acquisizione di beni e servizi, hanno l'obbligo generale di utilizzare tutti gli strumenti negoziali resi disponibili dalla CONSIP S.p.A. ricorrendo a:

- le convenzioni concluse da CONSIP S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed ai sensi dell'art. 58 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, ovvero utilizzandone i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi;
- gli Accordi Quadro di cui all'art. 2, comma 225 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria 2000) ovvero utilizzandone i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi;
- il MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (obbligo per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro), fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

RILEVATO che l'entità della spesa, consente il ricorso a procedure di affidamento effettuate tramite il MEPA in quanto tale strumento, ai sensi dell'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), è previsto per le fattispecie individuabili sotto la soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 50 del D. Lgs. 36/2023;

RICHIAMATI i principi di cui al Libro II, Parte I del D. Lgs. 36/2023;

PRESO ATTO che la stessa fattispecie è contemplata dall'art. 8, comma 1, **lett. e** dell'allegato II.20 del D. Lgs. 36/2023;

ACCERTATO che, alla data odierna, per soddisfare l'esigenza in argomento, non risultano attivati Convenzioni e/o Accordi Quadro stipulati da CONSIP S.p.A., tali da potervi ricorrere o utilizzarne i parametri di prezzo / qualità come limiti massimi per la stipula di contratti, né tantomeno risultano attivati altri strumenti negoziali riconducibili all'aggregazione e centralizzazione delle committenze ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. 36/2023;

VISTA la delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, dove l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha aggiornato e integrato la delibera n. 264 del 20 giugno 2023 riguardante la trasparenza dei contratti pubblici;

VISTA la direttiva SMD-F-020 recante "Istruzioni operative per l'utilizzo del Fondo Scorta" da ultimo diramata dallo SMD - Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio con let M_D SSMD REG2020 0154532 19-10-2020;

CONSTATATO il fondamento giuridico di cui all'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui tutte le PA statali, centrali e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni quadro CONSIP S.p.A., intese come un contratto normativo, di cui all'art. 1321 c.c., alle cui clausole devono conformarsi i discendenti accordi stipulati tra la singola Amministrazione e il singolo fornitore (nel caso della Convenzione), oppure tra una pluralità di fornitori (nel caso dell'Accordo Quadro), rilevando così l'elemento di differenziazione tra le fattispecie di contratto normativo che potranno configurarsi, a seconda che trattasi di Convenzione CONSIP (Accordo Quadro concluso con un unico operatore economico) oppure di Accordo Quadro stipulato dalla stessa CONSIP S.p.A. (Accordo quadro concluso con più operatori economici);

CONSIDERATO che, inoltre, in riferimento alla sopra richiamata normativa in materia si spending review, nonché agli ulteriori obblighi in materia di centralizzazione ed aggregazione dei pubblici affidamenti, si rileva la possibilità di procedere in autonomia amministrativa in quanto il servizio di cui trattasi non rientra tra le categorie merceologiche:

- ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2014, n. 89, individuate con il D.P.C.M. 11 luglio 2018 con le rispettive soglie di valore al superamento delle quali le amministrazioni pubbliche devono ricorrere ai soggetti aggregatori di cui all'art. 9, commi 1 e 2 del predetto D.L.;
- di cui all'art. 1, comma 7, del D. L. 95/2012, ossia energia elettrica, gas, carburanti rete ed extra-rete per le quali sussistono specifici obblighi di centralizzazione;

RILEVATO che, la spesa presunta per soddisfare l'esigenza di cui trattasi è stata quantificata per **€ 1.100,00** IVA esclusa, per cui ricade nel campo di applicazione delle procedure di affidamento sotto le soglie di rilevanza comunitaria delineate dall'art. 14 del Codice (D. Lgs. 36/2023), così come modificate dai Regolamenti della Commissione europea del 10.11.2021 numeri 2021/1950, 2021/1951, 2021/1952 e 2021/1953 che modificano, su delega del Parlamento europeo e del Consiglio, rispettivamente le direttive 2009/81/CE, 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

PRESO ATTO che, in ambito MEPA, è disponibile uno specifico bando di abilitazione relativo a beni e servizi organizzato come di seguito:

- categoria di abilitazione: Altri dispositivi medici;
- descrizione del servizio: Dispositivi e prodotti medici vari;
- identificativo CPV: 33190000-8;

CONSIDERATO che, per il servizio di cui trattasi, è stata appositamente ed espressamente individuata la Ditta CFS PRODOTTI MEDICALI S.r.l. specializzata nello specifico settore e attiva in ambito MEPA nella seguente iniziativa: BENI – Altri dispositivi medici;

VISTO il D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b, ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all'acquisizione di forniture di importo inferiore a 143.000 euro (così come modificato dal regolamento UE 2495/23) mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici tenendo conto che l'O.E. sopracitato è in possesso di capacità ed esperienza pregressa idonea a soddisfare esaurientemente l'esigenza in argomento;

AUTORIZZA

il ricorso alla procedura denominata “Trattativa diretta” sul Mepa con procedura negoziata ai sensi del D. Lgs. 36/2023, art. 50, comma 1, lett. b) e dell'art. 3, allegato I.1, lett. d) , per il soddisfacimento dell’esigenza in premessa, da indirizzare alla Ditta CFS PRODOTTI MEDICALI S.r.l.;

La procedura di affidamento dovrà essere finalizzata previa adeguata verifica di congruità della spesa nella sua interezza.

Il documento di stipula discendente dalla procedura di affidamento (caricato a sistema nel portale “ACQUISTINRETEPA”) dovrà essere subordinato all’esito positivo della verifica dei requisiti di carattere generale in capo al suddetto operatore economico, in armonia con l’art. 52 del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi del D.lgs. 36/2023 art. 15, il Responsabile Unico di Progetto (RUP) è il Ten. Col. com. RN Valerio CICCARELLA con i compiti specificati nell’art. 7 dell’allegato I.2 del D. Lgs. 36/2023 che si avvale dei sottoelencati responsabili di fase:

- Il Responsabile per la fase di progettazione è il Ten. Col. Marco DI SALVO;
- Il Responsabile per la fase di affidamento è il Ten. Col. com. RN Valerio CICCARELLA e lo stesso è nominato “Autorità stipulante” ai sensi dell’art. 451, comma 1, del D.P.R. 90/2010;
- Il Responsabile per la fase di esecuzione e/o Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) è il Mar. Ord. Rocco CORVINO ai sensi dell’art.8, comma 3 dell’allegato I.2 del D. Lgs. 36/2023, assegnando a quest’ultimo i compiti e le funzioni contemplate dall’allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023;

La spesa complessiva presunta è pari a € 1.200,00 (MILLEDUECENTO/00) che graverà sui fondi concessi in contabilità ordinaria sul capitolo 1273/7 del corrente esercizio finanziario in favore del Funzionario delegato dell’Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello S.M.D.

Il Reggimento, ricorrendone i presupposti, provvederà ad effettuare il pagamento utilizzando le disponibilità del proprio Fondo Scorta che verrà ripianato mediante rimborso a cura del precitato Funzionario delegato.

Il presente atto viene redatto in duplice originale, di cui uno per la raccolta delle disposizioni amministrative l’altro costituirà parte integrante della documentazione probatoria da allegare all’ordine di pagamento.

IL COMANDANTE
Col. tramat. (RN) Daniele IMPERATORE

per presa visione
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten.Col. com. RN Valerio CICCARELLA

ORIGINALE FIRMATO CONSERVATO AGLI ATTI